

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

**NEI LAVORI EDILI
CONDOMINIALI...**

**Come dev'essere l'incarico
all'eventuale
Responsabile dei Lavori ?**

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihsse.it

70

*Occorre preliminarmente sottolineare che
la **Suprema Corte**
con sentenza n° 7209 del 2007
ha affermato che
l'incarico
(termine utilizzato dall'art. 89 c. 1 lett.
c)
al **Responsabile dei Lavori (RdL)** in realtà,
va inteso come un **atto di delega ...%***

*%... e distingue, infatti, il mero
atto di nomina
del **Responsabile dei Lavori (RdL)**
privo di effetti liberatori sul piano della
responsabilità
dall' **atto di delega**
avente la funzione di identificare
quei compiti dai quali il committente
intende sgravarsi
(**Cassazione n° 23090 del 10-06-2008**)*

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019



Sostanzialmente, la Cassazione afferma che insieme all'atto di nomina deve, necessariamente, essere presente un atto di delega attraverso il quale attribuire al RdL i poteri decisionali cui sono legati anche i relativi oneri di spesa

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihs.it

73

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

*Il cosiddetto "potere decisionale e di spesa" trasferito al RdL limitatamente ai compiti affidati...
(anche se sul potere di spesa potrebbero, a parere, essere poste legittime e specifiche condizioni/limitazioni purchè non si abbiano a diminuire le misure prevenzionali)*

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihs.it

74

di seguito un esempio di

incarico

non conforme a quanto indicato dalla
***Suprema Corte (non specifica in modo
chiaro e preciso cosa***

***l'Amministratore Condominiale
Committente intende trasferire
specificatamente al RdL***

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

Il sottoscritto [redacted] residente in Comune di [redacted] via [redacted]
 n. [redacted] C.F.: [redacted] in qualita' di proprietario e committente dei lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE, opere da eseguirsi presso l'immobile posto
 in Comune di [redacted] via [redacted] n. [redacted]
INCARICA
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
 il **GEOM.** [redacted] nato [redacted] il [redacted] C.F.: [redacted]
 [redacted] con studio tecnico in [redacted] via [redacted] n. [redacted] **a ricoprire la**
carica di RESPONSABILE DEI LAVORI delle opere su menzionate.
 In fede
 il Committente: [redacted]
 il RL Geom: [redacted]

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihsse.it

77

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

*L'atto, si limita ad **incaricare** in modo generico il geom... "...a ricoprire la carica di RdL delle opere..."*

*Parrebbe legittimo chiedersi se risulta corretta l'interpretazione che, l'Amministratore Condominiale **Committente**, abbia trasferito al **RdL**, con questo incarico, tutti gli obblighi del **Committente** (compreso i poteri decisionali e quelli di spesa) oppure no...*

*Se, "**NO**"... quali sono quelli non trasferiti ?*

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihsse.it

78

*Nel visionare l'immagine dell'incarico, il **SI** potrebbe sembrare ragionevole ma...*

*...nel caso di un evento infortunistico (con il nesso di causalità individuato, da parte della Magistratura Inquirente, nell'incarico generico del RdL e l'infortunio) questa Figura, sarebbe in grado di dimostrare d'aver avuto realmente il potere di esercitare tutti gli obblighi posti in capo all'Amministratore Condominiale **Committente** come il potere decisionale e di spesa ?*

*O, negli obblighi (fra cui quello, o quelli, riscontrati come nesso di causalità) sono rimasti, di fatto, nella disponibilità dell'Amministratore Condominiale **Committente** ?*

Ecco, invece, un corretto esempio di un
atto di incarico/delega
per RdL

*con i contenuti conformi all'interpretazione della Cassazione al fine di attuare gli effetti liberatori sulle responsabilità in capo all'Amministratore Condominiale **Committente***

*L'atto d'**incarico/delega** deve contenere:*

- 1) i dati dell'**Amministratore Condominiale**
Committente (delegante);*
- 2) quelli del **RdL (delegato)** in possesso delle capacità di rivestire questa figura;*
- 3) il **luogo e la data** della redazione dell'**incarico/delega**;*
- 4) gli **obblighi puntualmente specificati (penalmente sanzionabili)** che l'**Amministratore Condominiale Committente** intende trasferire al **RdL***

- 5) i **poteri decisionali e di spesa (comprensivi di eventuali prescrizioni o limitazioni)** che l'**Amministratore Condominiale Committente** intende assegnare al **RdL**;*
- 6) eventuali "**patti**" e "**condizioni**" fra l'**Amministratore Condominiale Committente** e il **RdL extra 81/08**;*
- 7) la **determinazione del compenso**;*
- 8) le **modalità di corresponsione del compenso**;*

- 9) *la dichiarazione di assunzione di responsabilità (attribuite dalle Norme vigenti) che il RdL rilascia all'Amministratore Condominiale Committente in relazione ai compiti che, quest'ultimo, intende trasferirgli prendendo atto delle relative sanzioni previste dall'Art. 157;*
- 10) *la firma (leggibile) dell'Amministratore Condominiale Committente;*
- 11) *la firma (leggibile) del RdL in segno di accettazione dell'incarico-delega.*

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

**NEI LAVORI EDILI
CONDOMINIALI...**

**Alcune sentenze della
Cassazione sulla responsabilità
dell' Amministratore
Condominiale Committente**

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihsse.it

120

***Il committente
è esonerato
dalle responsabilità
connesse all'adempimento
degli obblighi
limitatamente all'incarico
conferito al RdL
art. 93 c. 1***

***quest'articolo si limita ad affermare che il
committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico
conferito al RdL.***

***Per meglio comprenderne il significato,
appare necessario verificare
l'orientamento giurisprudenziale della
Cassazione in alcune sue sentenze***

poiché la Cassazione ritiene che l'incarico al RdL sia, in realtà, un atto di delega, rimane aperta la discussione sull'applicabilità dell'art. 16 c. 3, relativa alla delega di funzioni che recita:



"La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DdL (nello specifico: il Committente) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite"

la discussione verte sui seguenti dubbi:

- 1) in capo al Committente (nell'art. 16 c. 3 identificato nel Datore di Lavoro) rimane il potere-dovere di controllo e verifica (obbligo di vigilanza) sull'operato del RdL ?*
- 2) la posizione di garanzia (e responsabilità) del RdL deve intendersi "interamente sostitutiva" a quella del Committente ?*
- 3) rimane, comunque, un residuo di responsabilità del Committente in merito alla culpa in vigilando ?*

*la Suprema Corte
non offre un'univoca
interpretazione*

*A parere,
l'orientamento applicabile
dovrebbe essere quello rappresentato, ad
esempio, dalla Sentenza della III Sezione
in data 20-12-2002*

*...ritiene, infatti, la Cassazione che il
rapporto Committente-RdL vada
inquadrato in un rapporto di
delega di funzioni (art. 16 c. 3 dell'81)
pertanto, utilizzando la tesi dell'efficacia
soggettiva della delega, la Suprema Corte
sostiene che
il delegante (Committente) resta sempre il
destinatario del precetto (l'obbligo di Legge)*

così stando le cose, la delega influirebbe, sul comportamento soggettivo del delegato (RdL) escludendo la colpevolezza del delegante (Committente) che non si attiva con azioni dirette, verso le imprese esecutrici (e LA) ma conservando sullo stesso (Committente) l'obbligo di vigilanza e controllo sull'attività del delegato (RdL)

NO a “**culpa in vigilando**” in assenza di **azioni dirette** verso le imprese e i LA

In pratica:



SI' a “**culpa in vigilando**” in assenza di **vigilanza e controllo** su attività del RdL

*a differenza, invece, della
diversa tesi circa*

*l'efficacia **oggettiva**
della delega*

-liberatoria valida della delega-

*...che **trasferirebbe** la **posizione**
soggettiva rilevante del
delegante (Committente)
al delegato (RdL),
e avrebbe l'effetto di liberare
il titolare formale (Committente)
dalla responsabilità penale... liberandolo altresì
dall'obbligo incondizionato di vigilanza
sull'operato del delegato (RdL)*

*quest'ultima diversità di orientamento
(che doverosamente si rispetta ma che
altrettanto liberamente non si condivide)*

*si evince dalla lettura delle
sottoriportate sentenze antecedenti alla
Sentenza del 20-12-2002 prima esplicitata
e relativa all'efficacia soggettiva*

*(Cass. sez. III 24-02-1998, Merla in I.S.L. 1998, p.273)
(Cass. sez. III, 01-07-2002, Palandri, in Foro it.
Rep. 2002, voce Lavoro -rapporto- c. 1108.)*

*secondo queste sentenze basate sulla
tesi dell'efficacia oggettiva,
comportando, la delega di funzioni, la
creazione di un nuovo soggetto (delegato
= RdL) tenuto alla salvaguardia
dell'interesse (protetto dall'ordinamento)
escluderebbe ogni dovere di intervento
da parte del delegante (Committente)*